



## STATUTO SEZIONALE della SEZIONE di CUNEO

### I - NATURA E SCOPO

**Art. 1** La Sezione di Cuneo è costituita sin dal 1924, secondo gli scopi, i principi e le disposizioni dettati dallo Statuto Fondamentale della “Giovane Montagna”. Essa ha sede in Cuneo, via Fossano 25 (piazza Seminario).

**Art. 2** La Sezione di Cuneo basa le proprie attività sul presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, sullo “Statuto Fondamentale”, di cui si riportano di seguito i primi tre articoli.

***Art. 1 E' costituita in Torino, dal 1914, l'associazione “GIOVANE MONTAGNA”, la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale, compreso l'editare il periodico (Rivista di Vita Alpina) e altre pubblicazioni alpinistico-culturali.***

***Art. 2 L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.***

***Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati.  
E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi sociali o riserve di sorta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.***

### II - I SOCI

**Art. 3** Le categorie dei soci, le loro ammissioni, gli eventuali passaggi di categoria e di Sezione, i loro diritti, sono regolati in base agli articoli seguenti e ai relativi articoli dello Statuto Fondamentale. Sono previste le seguenti categorie di soci: ordinari, aggregati, onorari, benemeriti.

**Art. 4** Per l'ammissione a socio occorre presentare al Consiglio di Presidenza regolare domanda, contrassegnata dalla firma di un socio proponente e da quella di un Consigliere o di un Delegato sezionale. La domanda di un socio minorenni deve essere sottoscritta da uno dei genitori o, in mancanza, da chi ne fa le veci. E' indispensabile che il richiedente abbia dimostrato in precedenza interesse alla vita della Sezione.

- Art. 5** L'ammissione del socio, se approvata dal Consiglio di Presidenza, è comunicata al nuovo iscritto con lettera del Presidente. Dal momento dell'ammissione il nuovo socio accetta e si impegna ad osservare le disposizioni dello Statuto Fondamentale della Giovane Montagna e del presente Statuto. Egli acquisisce contemporaneamente il diritto a frequentare la sede ed a partecipare a tutte le manifestazioni sociali (gite organizzate, accantonamenti, ecc...) escluse, però le attività tecnicamente impegnative alle quali saranno ammessi solamente i soci adeguatamente preparati.  
Tutti i soci, tranne gli aggregati, riceveranno inoltre la Rivista di Vita Alpina e il Notiziario sezionale. Tutti i soci, se maggiorenni, hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
- Art. 6** L'ammissione, di durata illimitata ma vincolata all'iscrizione per almeno due anni, ha luogo in qualsiasi momento dell'anno; fa eccezione il caso in cui il richiedente, presentando la domanda nell'ultimo trimestre, dichiara di volersi iscrivere per l'anno successivo. E' espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.
- Art. 7** I soci ordinari o aggregati devono corrispondere alla sezione la quota associativa annuale approvata dall'Assemblea, effettuando il versamento entro i primi due mesi dell'anno.  
La quota associativa annuale è intrasmissibile e non rivalutabile.  
Secondo quanto annualmente stabilito dal Consiglio di Presidenza una parte della quota associativa andrà versata all'Ufficio di Presidenza Centrale dell'Associazione Giovane Montagna.
- Art. 8** I soci esclusi per mancato pagamento della quota saranno riammessi il giorno in cui soddisferanno il loro obbligo. Per ottenere la riammissione, con il mantenimento dell'anzianità pregressa (massimo di due anni), dovranno pagare anche le quote degli anni trascorsi cui si riferisce la morosità.
- Art. 9** Il socio che cambia domicilio deve comunicarlo tempestivamente alla Segreteria sezionale.
- Art. 10** Il socio, che non osservi lo Statuto Fondamentale e lo Statuto Sezionale o che comunque pregiudichi la reputazione e gli interessi della sezione, sarà ammonito dal Presidente.  
In casi gravi e recidivi, il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, può invitare il socio a presentare le dimissioni, dichiarandolo dimissionario d'ufficio quando non aderisce all'invito fattogli.

### **III – ORGANI della SEZIONE**

- Art. 11** Gli organi della sezione sono:  
- l'Assemblea dei Soci  
- il Consiglio di Presidenza

### **IV – ASSEMBLEA dei SOCI**

- Art.12** L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione e, compatibilmente con quanto stabilito dallo Statuto Fondamentale, è competente a deliberare su ogni questione che interessi la Sezione fatta eccezione per quanto è esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
- Art.13** L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente entro il mese di novembre per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
- Art 14** L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno 25 (venticinque) soci in regola con il tesseramento.  
In quest'ultimo caso il Consiglio di Presidenza dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.  
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Consiglio di

Presidenza con avviso affisso nella bacheca sociale e inviato per lettera almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, ai soci ordinari, onorari e benemeriti, che dovranno a loro volta darne comunicazione anche ai propri aggregati.  
La lettera dovrà riportare l'indicazione della data, ora e luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

**Art.15** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.  
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del numero dei soci di cui ai successivi articoli 35 e 36.

**Art.16** L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Sezione o in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo da un socio nominato dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

**Art.17** L'Assemblea ordinaria discute e delibera:  
- sulla relazione dell'attività svolta e sul bilancio economico relativi all'anno decorso;  
- sul bilancio di previsione e sul programma di attività per il nuovo anno sociale;  
- sulle quote associative;  
- sull'elezione del Consiglio di Presidenza.  
I soci che intendono proporre argomenti da discutere in Assemblea dovranno comunicarlo al Consiglio di Presidenza per iscritto ed in tempo utile, almeno dieci giorni prima, per l'inserimento nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea. In caso di ritardo detti argomenti verranno inseriti nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea successiva.

**Art.18** L'Assemblea Straordinaria delibera:  
- sulle questioni relative al patrimonio della Sezione;  
- sulle modifiche allo Statuto della Sezione;  
- sullo scioglimento della Sezione.

**Art.19** Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano, a meno che l'Assemblea decida di votare a scrutinio segreto.  
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze di cui ai successivi articoli 35 e 36.  
In Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci, di età superiore ai 16 (sedici) anni, ed in regola con la quota annuale.  
Le decisioni assunte dall'Assemblea vincolano anche i Soci assenti o dissenzienti.

**Art. 20** A cura del segretario dell'Assemblea deve essere redatto un verbale contenente i termini del bilancio approvato e delle decisioni assunte, completato da un sommario resoconto dei lavori. Copia del verbale dell'Assemblea è depositata per 30 (trenta) giorni presso la Sede Sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di consultarlo.

**Art. 21** Ogni due anni, in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria, i Soci di età superiore ai 16 (sedici) anni in regola con la quota sociale, sono chiamati ad eleggere fra i soci, con votazione a scrutinio segreto, i Consiglieri Sezionali ed i Delegati all'Assemblea Nazionale.  
Sono eleggibili tutti i Soci maggiorenni ed in regola con la quota sociale che hanno comunicato per iscritto, al Consiglio di Presidenza, la propria disponibilità almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea stessa.  
Il voto è personale, ma è possibile farsi rappresentare a tutti gli effetti all'Assemblea da altro socio, affidandogli delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe a favore della medesima persona. Ogni socio potrà esprimere, sulla scheda, un massimo di nove preferenze per i Consiglieri. Per i Delegati, come definisce l'art. 32, il numero delle preferenze verrà definito in funzione del numero degli iscritti alla Sezione (n°1 delegato ogni trenta Soci).

E' ammesso anche l'invio delle schede votate per posta purchè arrivino entro la sera

dell'Assemblea, diversamente sono considerate nulle. E' altresì consentita la consegna a mano purchè in busta chiusa.

L'Assemblea, su proposta del Presidente Sezionale nominerà i componenti del seggio elettorale composto da un Presidente di seggio e da cinque scrutatori.

Il Presidente del seggio elettorale redigerà apposito verbale da conservare nel libro dei verbali e da trasmettere, in copia, al consigliere eletto con più anzianità associativa, che procederà agli adempimenti di cui al successivo articolo 25.

Copia del verbale verrà affissa presso la Sede Sociale per un periodo di 30 (trenta) giorni.

## **V – Il CONSIGLIO di PRESIDENZA della SEZIONE**

**Art. 22** Il Consiglio di Presidenza è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione e ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea curando l'esatta osservanza dello Statuto Fondamentale e dello Statuto della Sezione.

**Art. 23** Il Consiglio di Presidenza deve promuovere e coordinare le attività sezionali provvedendo alla realizzazione e al conseguimento degli scopi sociali.

Sono altresì suoi compiti particolari:

- a) la gestione economica della sezione in conformità con lo Statuto e con le deliberazioni del Consiglio Centrale e delle Assemblee dei Soci;
- b) la stesura dei bilanci consuntivo e preventivo che verranno presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- c) la pubblicazione e la distribuzione del Notiziario;
- d) la pubblicazione dei programmi e degli itinerari delle gite sociali, dei soggiorni estivi ed invernali;
- e) la formazione ed il periodico aggiornamento della biblioteca e della collezione cartografica;
- f) l'organizzazione di conferenze di carattere alpinistico, culturale ed artistico-sociale per divulgare la conoscenza della montagna e della vita alpina.

Il Consiglio inoltre nomina fra tutti i soci maggiorenni l'economista, il responsabile del Notiziario ed il corrispondente con la Rivista di Vita Alpina.

Essi durano in carica per la durata del Consiglio di Presidenza e possono essere rinominati. Inoltre se non fanno parte del Consiglio, possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

**Art. 24** Il Consiglio di Presidenza è composto da 9 (nove) Consiglieri.

**Art. 25** I Consiglieri, nella prima riunione convocata dal Presidente del seggio elettorale entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni e presieduta dal Consigliere più anziano per iscrizione, procedono all'elezione del Presidente. Sotto la sua presidenza si elegge il Vice Presidente.

Il Presidente quindi distribuisce gli incarichi sezionali.

Come norma vengono nominati: un Economista, un Segretario, un Bibliotecario, un Responsabile del Notiziario, un Corrispondente della Rivista di Vita Alpina, un Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche, un Responsabile Intranet e Stampa locale e un Responsabile delle attività di Sede. Tutte le cariche sono gratuite e la loro durata è biennale e rinnovabile.

**Art. 26** Il Consiglio di Presidenza della Sezione ha facoltà di farsi coadiuvare da soci o da persone estranee alla sezione per lo studio dei programmi e per altre iniziative particolari.

**Art. 27** In caso di dimissioni scritte, di revoca o di altri motivi che rendessero vacante il ruolo di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con i soci primi non eletti durante l'ultima votazione per il rinnovo del Consiglio stesso.

Negli ultimi sei mesi prima della scadenza del loro mandato è lasciata facoltà al Consiglio di non procedere alla sostituzione dei posti resisi vacanti.

**Art. 28** Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma ogni due mesi e viene convocato, per scritto, dal Presidente con preavviso di una settimana.

E' validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le

deliberazioni vengano prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano, salvo richiesta di scrutinio segreto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, da conservarsi presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di consultarlo.

Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Consiglio sarà ritenuto dimissionario.

## **VI – PRESIDENTE e ALTRE CARICHE**

**Art. 29** Il Presidente sezionale è il rappresentante ufficiale e legale della Sezione nei rapporti con terzi e presso il Consiglio Centrale, deve tutelare i diritti dei Soci, convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza della Sezione, disporre di tutte le provvidenze intese ad assicurare l'applicazione dello Statuto Fondamentale e dello Statuto Sezionale, provvedere alla esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente rappresenterà la Sezione.

**Art. 30** L'economista gestisce le spese correnti, amministra i fondi sezionali e alla fine dell'esercizio annuale, che inizia il giorno 1 ottobre e termina il giorno 30 settembre dell'anno successivo, redige e presenta al Consiglio di Presidenza, che provvede a presentare all'Assemblea dei Soci, la relazione economica ed i bilanci consuntivo e preventivo.

**Art. 31** Il Coordinatore delle varie attività, che si avvarrà di collaboratori che sceglie d'intesa con il Consiglio Sezionale ha il compito di curare l'elaborazione di massima dei programmi, predisponendo all'inizio dell'anno sociale il calendario delle gite e delle manifestazioni, che verrà approvato dal Consiglio di Presidenza Sezionale.

Per ogni gita vengono nominati due Coordinatori che hanno il compito di organizzare e di condurre la gita loro assegnata, adottando le iniziative necessarie per la soluzione dei problemi logistici e tecnici.

I Coordinatori valutano l'idoneità di ciascun iscritto che partecipa alla gita stessa ed hanno facoltà, durante la gita, di avvalersi di collaboratori che provvedono a nominare.

I Coordinatori di gita collaborano a promuovere e organizzare l'attività didattica all'interno della Sezione.

**Art. 32** I Delegati all'Assemblea Nazionale sono eletti dall'Assemblea sezionale, uno per ogni gruppo di trenta soci o frazione di trenta come stabilisce lo Statuto Fondamentale, partecipano alle Assemblee Nazionali in rappresentanza dei soci della Sezione, possono collaborare con il Consiglio di Presidenza e partecipare alle riunioni del Consiglio stesso con voto consultivo.

## **VII – PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 33** La Sezione amministra, a mezzo del Consiglio di Presidenza, il suo patrimonio mobiliare sia in via ordinaria che straordinaria.

Il patrimonio mobiliare della Sezione è costituito dalle entrate derivanti dalle quote associative e da eventuali contributi quali: erogazioni da parte di Enti Pubblici e privati, lasciti, donazioni, eredità, materiale alpinistico, i libri e ogni altro bene di proprietà della Sezione.

Salvo espressa disposizione di legge, è tassativamente esclusa la distribuzione di utili sotto qualunque forma, anche indiretta ai soci o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica. Sono da considerare come utili anche eventuali avanzi di gestione, riserve o fondi sociali.

**Art. 34** Tutti i beni sociali, presso la Sede e la Casa Alpina "Fornari - Duvina" di Tetto Folchi (Vernante), vengono messi a disposizione esclusivamente ed indistintamente a tutti i soci, secondo regole stabilite dal Consiglio di Presidenza Sezionale. I soci sono responsabili dei beni sociali, ferma la richiesta di risarcimento in caso di deterioramento o smarrimento.

## **VIII – SCIoglimento della SEZIONE – MODIFICHE dello STATUTO SEZIONALE**

- Art. 35** La Sezione può essere sciolta dall'Assemblea straordinaria dei soci riunita e deliberante con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei soci in regola con l'annualità in corso. La delibera sarà valida con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti e rappresentati.  
Nel caso di scioglimento della Sezione le sue attività, le passività ed i beni patrimoniali saranno trasferiti all'Ufficio di Presidenza Centrale che le amministrerà per tre anni con l'obbligo di restituirli alla Sezione nel caso di una sua ricostituzione. Trascorso detto periodo tali beni verranno acquisiti definitivamente dall'Ufficio di Presidenza Centrale che ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio, considerando eventualmente le indicazioni della Sezione sciolta e fatte salve tutte le disposizioni di legge in materia.
- Art. 36** Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate alle seguenti condizioni:
- a) la proposta deve provenire dal Consiglio di Presidenza o, se presentata da un numero di soci che rappresenti almeno un quinto degli iscritti alla Sezione, deve essere approvata dal Consiglio stesso;
  - b) la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la quale occorre la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei soci in regola con l'annualità in corso che delibererà a maggioranza di due terzi dei soci presenti e rappresentati. Non sono ammesse più di due deleghe a persona;
  - c) l'approvazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza Centrale.

## **IX – RESPONSABILITA'**

- Art. 37** L'Associazione, i Consiglieri ed i responsabili delle attività sezionali, non sono responsabili dei danni alle cose ed alle persone, sia singole che in gruppo, che potranno verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione sociale. Pertanto, all'atto dell'iscrizione alla Giovane Montagna ciascun socio assume la piena ed assoluta responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento sollevando l'associazione ed i suoi dirigenti da ogni responsabilità in merito.
- Art. 38** Copia del presente Statuto Sezionale e dello Statuto Fondamentale dovrà essere consegnata a coloro che presentano la domanda di ammissione affinché siano informati dei diritti e degli impegni che assumono con la Giovane Montagna diventandone soci.

*Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci il 1 febbraio 2008.*

*Approvato dalla Presidenza Centrale il 26 luglio 2008*

*Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci il 10 novembre 2017*

*Approvato dalla Presidenza Centrale il 22 settembre 2018*